

Il giorno 28 giugno 2012, presso la sede IVECO S.p.A. Stabilimento CV di Brescia, si sono incontrate

IVECO S.p.A., Stabilimento CV di Via Volturmo, 62 - Brescia, nelle persone di Sonia Gallo, Francesco Perciavalle, Francesco Gaglianò, Alessandro Maugeri, Renato Benini ed Ernesto Marzano,

E

le OO.SS. FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC territoriali di Brescia, rappresentate rispettivamente da Alessandra Damiani, componente della segreteria, Dario Costabile, componente della segreteria e Alessandro Conti, segretario generale unitamente alle RSA dello Stabilimento CV di Brescia

PREMESSO CHE

Nel corso degli incontri tenutisi il giorno 08 giugno 2012 ed in data odierna, la IVECO S.p.A. ha illustrato la situazione di mercato e quella produttiva dello stabilimento Commercial Vehicles di Brescia, il quale risente della persistente flessione del mercato del veicolo industriale e principalmente del segmento della gamma media.

In Europa occidentale da inizio anno 2012 fino al mese di maggio la flessione del mercato totale è stata dell' 8%, con un'impennata nei mesi di aprile e maggio, -15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il calo, a partire dal mese di aprile, si è verificato anche nei mercati - Francia e Germania - che finora non risultavano in flessione, mentre permane in Italia (- 40%) e Spagna (-33%), tradizionali aree di riferimento di IVECO.

La strutturale riduzione degli ordinativi da parte dei clienti si è ripercossa sui volumi produttivi dello Stabilimento CV di Brescia, che continuano ad essere, anche per i prossimi 12 mesi, lontani dal garantire una sufficiente saturazione produttiva.

L'azienda ha evidenziato che lo Stabilimento CV di Brescia, a completamento del rinnovamento industriale avvenuto tra il 2009 ed il 2010 con un investimento di 20 milioni di euro (creazione della linea unica di montaggio), nel 2012 sono stati definiti ulteriori investimenti stanziando 25 milioni di euro finalizzati a realizzare innovazioni di processo (frame rivetting telai, ottimizzazione fabbricati e spogliatoi) e di prodotto (Euro 6.1, Tectyl, ecc.).

Tuttavia la perdurante crisi di mercato dei veicoli industriali sta consolidando una riduzione dei volumi prodotti nello stabilimento di Brescia CV, per i quali non si prevede purtroppo una ripresa degli ordinativi e quindi della produzione richiesta per una sufficiente saturazione degli impianti e degli organici.

La ricaduta in termini occupazionali della situazione sopra descritta comporta un'eccedenza strutturale di personale che la Società quantifica in un numero di dipendenti pari a 887 lavoratori dello Stabilimento CV di Brescia. Tale eccedenza è riconducibile ad

un minore utilizzo degli impianti di detto stabilimento dovuto alla sopravvenuta e ormai strutturale riduzione degli ordinativi da parte dei clienti ed al sovradimensionamento degli enti aziendali e dei conseguenti oneri strutturali.

La necessità di rimodulazione degli organici sopra descritta imporrebbe l'utilizzo della procedura di riduzione del personale di cui agli art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n° 223.

Nel corso dei predetti incontri le OO.SS. e le R.S.A. di stabilimento, hanno richiesto espressamente alla Società di utilizzare il Contratto di Solidarietà al fine di ridurre le ricadute sociali conseguenti all'eccedenza strutturale del personale dello stabilimento.

La Società, i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dal Contratto Collettivo Specifico di Lavoro di primo livello del 29.12.2010, nella sua stesura definitiva del 13.12.2011, applicato alle società di FIAT e FIAT INDUSTRIAL, che costituisce l'unica disciplina collettiva applicata presso l'Unità Produttiva Brescia CV, adotta un orario di lavoro così articolato: 40 ore settimanali, effettuate su tre turni giornalieri di 8 ore ciascuno, distribuiti su 5 giorni dal lunedì al venerdì (cosiddetto "lavoro a turni") ovvero con un orario giornaliero di 8 ore, per 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì (cosiddetto giornaliero),

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- 2) Le Parti convengono, per la gestione degli esuberi di cui sopra, di ricorrere all'utilizzo di strumenti alternativi ad una procedura di riduzione del personale di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/91, individuando il contratto di solidarietà di tipo "difensivo" ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, quale strumento per la gestione degli esuberi indicati dalla Società;
- 3) Viene quantificato in n. 887 unità, l'esubero di personale all'atto della stipulazione del presente accordo, a fronte dei quali viene sottoscritto, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni, il presente contratto di solidarietà di tipo "difensivo" con decorrenza 22 agosto 2012 e fino al 21 agosto 2013, disponendo una riduzione dell'orario di lavoro, stabilita nella forma della riduzione mensile, la cui puntuale distribuzione ed articolazione è riportata nel prospetto Allegato 1 che, unitamente all'elenco nominativo dei lavoratori che saranno coinvolti nella solidarietà, con la loro qualifica e data di assunzione (Allegato 2), sono allegati al presente accordo e ne costituiscono parte integrante.
- 4) La percentuale media di riduzione di orario, parametrata su base settimanale, è complessivamente pari al 36% e, pertanto, non supera la misura del 60% dell'orario di lavoro contrattuale dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà prevista dall'art. 4, comma 3, del D.M. n° 46448 del 10 luglio 2009.

Detta riduzione dell'orario di lavoro coinvolgerà un numero complessivo di lavoratori pari a 2433, appartenenti ai reparti/uffici dello stabilimento CV di Via Volturmo 62- Brescia.

Relativamente al coinvolgimento nel contratto di solidarietà di 44 lavoratori, il cui rapporto di lavoro in essere è a tempo parziale (con orario di lavoro inferiore alle 40 ore

ES

Alberici

10

All. 11

2/10

settimanali), le parti si danno reciprocamente atto che tale tipologia di rapporto ha carattere strutturale ed è funzionale alle funzioni ed all'organizzazione del lavoro negli uffici e nei reparti presso i quali gli stessi sono abitualmente impiegati;

5) Per effetto della riduzione dell'orario con ricorso alla solidarietà, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti contrattuali e/o di legge verranno determinati e corrisposti in maniera proporzionale alla effettiva prestazione di lavoro;

6) Nei casi in cui si rendesse necessario soddisfare temporanee, ed eventualmente eterogenee, esigenze di maggior lavoro, la Società potrà derogare, anche in maniera non uniforme e quindi differenziata per reparti, nel senso di una minore riduzione di orario, rispetto a quella determinata nel presente contratto.  
In tali evenienze, la Direzione aziendale incontrerà preventivamente le RSA di stabilimento per illustrare ad essa le informazioni relative alle suddette esigenze nonché la diversa misura ed applicazione della riduzione dell'orario di lavoro.  
Delle suddette variazioni verrà data preventiva informazione ai lavoratori interessati.

*[Handwritten initials and signatures on the right margin, including a large 'P' and 'M']*

Inoltre nei casi di sopravvenute, e non prevedibili, esigenze collegate all'attività produttiva troverà comunque attuazione quanto previsto dal quinto comma dell'art. 4, D.M. n° 46448 del 10 luglio 2009, nel rispetto ed in applicazione delle facoltà contrattualmente disciplinate.

7) Le parti convengono che, al fine della migliore gestione organizzativa del personale in rapporto all'andamento dei volumi produttivi aziendali, la riduzione dell'orario di lavoro per ricorso alla solidarietà potrà mensilmente scostarsi, anche individualmente ed in funzione delle competenze dei lavoratori interessati in rapporto alle esigenze tecnico-produttive e organizzative della Società, dalle percentuali per addetto indicate nello schema all'allegato 1, ferma restando, nell'ambito del complessivo periodo di vigenza del contratto di solidarietà, la media aziendale massima concordata e comunque senza mai eccedere il limite massimo di cui dall'art. 4, comma 3, del D.M. n° 46448 del 10 luglio 2009.

*[Handwritten initials 'A.N.' on the right margin]*

8) La programmazione settimanale dei turni di solidarietà verrà comunicata dalla Società alla RSA entro 15 giorni antecedenti le giornate lavorative interessate dall'istituto in parola.

Successivamente verranno informati, per il tramite dei propri canali gerarchici, i singoli lavoratori interessati.

Qualora si rendesse necessario procedere alla sostituzione di personale non interessato dalla solidarietà ovvero in ogni caso in cui venisse ravvisata la necessità di disporre di un organico superiore rispetto a quello programmato, la Direzione aziendale vi potrà provvedere con il richiamo in servizio di lavoratori in riduzione di orario, con congruo preavviso e comunque entro la giornata lavorativa precedente (di norma 24 ore prima dell'inizio del turno).

Il lavoratore è tenuto ad ottemperare alla suddetta chiamata, nella modalità sopra descritta, nel rispetto dei propri obblighi prescritti dalle norme contrattuali e di legge, a tutti gli effetti ivi previsti.

9) La percentuale complessiva di riduzione dell'orario di lavoro così definita sarà realizzata per sommatoria dei singoli periodi mensili di sospensione dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà;

*[Handwritten initials and signatures on the left margin]*

*[Handwritten initials 'R' and 'P' on the right margin]*

*[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'Althari' and '3']*

10) La Società e le R.S.A. si incontreranno periodicamente per esaminare le modalità di applicazione dei meccanismi di riduzione dell'orario di lavoro di cui alla presente intesa con specifica focalizzazione nelle singole aree interessate.

A tale proposito, le parti convengono fin da ora che qualora lo schema delle riduzioni d'orario di cui ai precedenti punti 3) e 4), a seguito del monitoraggio costante che la Società svolgerà sulla sua rispondenza alle esigenze produttive ed impiantistiche, si rivelasse non più congruo dal punto di vista organizzativo e produttivo, esso sarà soggetto ad una revisione condivisa, nel rispetto della percentuale di riduzione massima consentita, per adeguarlo alle mutate condizioni ed esigenze aziendali.

11) La Società, alle normali scadenze di paga, anticiperà ai lavoratori interessati dalla solidarietà il trattamento economico che per legge è posto a carico dell'Ente Previdenziale, nelle misure in cui esso è dovuto dal suddetto Istituto.

12) Le parti infine con la firma del presente accordo, hanno ribadito il proprio impegno concreto ad attivarsi per rafforzare la posizione competitiva dello stabilimento CV di Brescia ed in quest'ottica condividono la necessità di condizioni operative e comportamenti individuali utili a tale obiettivo.



Per il conseguimento del suddetto obiettivo, le parti condividono la possibilità per l'azienda di soddisfare temporanee e fluttuanti esigenze di mercato, attraverso l'esercizio della facoltà, non solo di disporre minori riduzioni di orario, ma anche di intensificazione della prestazione.

Alla realizzazione delle medesime finalità concorrerà la gestione degli istituti ferie e par, maturati e residui degli anni precedenti, che dovranno essere fruiti dai lavoratori prima di ricorrere al Contratto di Solidarietà in mancanza di un programma già definito di smaltimento dei predetti istituti.

Le parti, inoltre, convengono espressamente che tutte le clausole del presente accordo sono correlate ed inscindibili tra loro.

Letto, confermato e sottoscritto.

~~IVECO~~ S.p.A.



Allegato 1  
Schema di riduzione oraria

Allegato 2  
Elenco nominativo lavoratori interessati dal contratto di solidarietà

R.S.A.

FIM-CISL

UILM-UIL

FISMIC

